



COMUNE DI BASCAPE'

Provincia di Pavia

STATUTO COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - LE FINALITÀ

1. Il Comune di Bascapé è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle norme comunitarie, dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica Italiana e della Regione Lombardia. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali. Rappresenta e cura gli interessi di tutta la comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico.
2. Il Comune di Bascapé, con il presente Statuto, fissa i principi e le norme che, assicurino alla comunità il mantenimento della sua identità e della sua personalità.

Art. 2 - I SIMBOLI DELL'IDENTITÀ

Lo stemma e il gonfalone rappresentano, simbolicamente, il Comune di Bascapé le cui caratteristiche sono definite con delibera del Consiglio comunale.

Art. 3 - LE SCELTE PROGRAMMATICHE

1. Il Comune, nelle scelte politiche ed operative, privilegia gli interventi necessari per annullare ogni distanziamento e barriera sociale, favorire la prosperità di tutti, proteggere la salute, la sicurezza materiale, il riposo e il benessere di ciascuno, scongiurare le antiche e nuove schiavitù.
2. Settori privilegiati di intervento sono altresì i servizi sociali, la cultura e l'arte, il tempo libero, l'economia e il territorio. La loro espressione e il loro sviluppo sono regolate da apposite deliberazioni.
3. Ritiene essenziale la difesa e il sostegno dei cittadini in ogni loro diritto ed interesse.

Art. 4 - I RAPPORTI CON IL CITTADINO

1. Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni, esercita l'autorità conferita, con giustizia e tolleranza, rettiludine ed onestà. Regola i rapporti con i cittadini secondo tre momenti: l'ascolto, la comprensione, la risposta. Assicura imparzialità nel comportamento, riservatezza nella cura degli interessi particolari dei cittadini, informazione chiara, ampia e leale su tutto ciò che li riguarda come singoli e come collettività. Assicura altresì il funzionamento corretto e puntuale di tutti i servizi da lui erogati e si impegna a perfezionare, nel tempo, efficienza e funzionalità.
2. Il Comune riconosce il dinamismo dialettico e con la responsabile collaborazione di tutti, stimola la vita di relazione dei cittadini, il rispetto reciproco e la solidarietà.

Art. 5 - I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SOVRACCOMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale con atto numero 35 del 28.11.2011

1. Il Comune ricerca e favorisce idonee relazioni con i Comuni confinanti, ricerca e sostiene relazioni con associazioni, enti ed istituzioni, anche al di fuori della realtà locale, con i quali unire

gli sforzi e le iniziative necessari allo sviluppo globale di comunità sovracomunali legate da interessi e problemi comuni.

2. Rappresenta tutti i cittadini negli organismi superiori preposti alla programmazione economica, territoriale e ambientale e concorre alla formazione di piani e programmi sovracomunali al fine di tutelare gli interessi di tutta la comunità.

3. Per la sua sicurezza e per la sua sopravvivenza, collabora perché tali organismi operino con giustizia e lealtà.

4. Col presente Statuto, il Comune afferma e sancisce la sua autonomia, fondandola sulla grandezza della sua terra e la solidarietà delle persone che vi abitano.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I° - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta la collettività ed è l'organo d'indirizzo politico, sociale e amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione ed è la sede naturale del dibattito politico.

2. Le competenze deliberative del Consiglio Comunale sono quelle relative agli atti fondamentali previsti dalla Legge.

Art. 7 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che predisporre l'ordine del giorno ne presiede i lavori e ne fa osservare il Regolamento.

Dirige i dibattiti consiliari, concede la parola, pone ai voti ed annuncia i risultati delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta ed ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il Regolamento, o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco qualora sia componente del Consiglio, altrimenti dall'Assessore più anziano tra quelli che facciano parte del Consiglio.

3. Qualora nessun assessore presente faccia parte del Consiglio comunale, la seduta è presieduta dal Consigliere anziano, tale essendo colui che abbia riportato la cifra individuale più alta (costituita dal numero dei voti riportati nella lista cui appartiene aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri).

In caso di sua assenza od impedimento è considerato Consigliere anziano il Consigliere presente con la cifra più alta immediatamente inferiore. A parità di voti è consigliere "anziano" il più anziano di età.

Art. 8 - GRUPPI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si articola in gruppi consiliari, con le modalità previste dal regolamento e dell'avvenuta costituzione ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale.

2. Il regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 9 - PRIMA ADUNANZA

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco.

4. La seduta è pubblica e la votazione palese. Ad essa può partecipare il consigliere delle cui cause ostative si discute.

5. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

6. Nella stessa seduta il Sindaco, assunta la presidenza, comunica al Consiglio la composizione della Giunta tra cui il Vice Sindaco - dallo stesso nominato - e la proposta degli indirizzi generali del mandato di governo che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 10 - PRINCIPI SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il regolamento del consiglio comunale disciplina in particolare:

- a) Le modalità per la convocazione del consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;
- b) Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;
- c) L'eventuale disciplina della gestione delle risorse da attribuire al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari;
- d) Le modalità di esercizio da parte dei consiglieri del diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione d'interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) Le norme relative alla pubblicità delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicità delle stesse.

Art. 11 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio nei casi determinati dalle disposizioni vigenti in materia e dal Regolamento.

2. Ciascun consigliere ha altresì il diritto di intervenire nelle discussioni nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.

3. I consiglieri possono presentare al Sindaco interrogazioni o richieste; il Sindaco direttamente o tramite l'assessore preposto al ramo d'attività cui inerisce l'interrogazione o la richiesta ne dà risposta scritta, entro i trenta giorni successivi;

4. I consiglieri possono presentare interrogazioni mozioni, che vengono iscritte nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile, secondo l'ordine di presentazione, salvo che sia stata richiesta da un quinto dei consiglieri la convocazione del consiglio comunale per la discussione della mozione.

5. Il Regolamento può stabilire forme di contingentamento delle discussioni.

Art. 12 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare alle sedute delle quali fanno parte.
2. In caso di mancata o ingiustificata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, il Presidente avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate e chiedendo eventuali cause giustificative da presentare entro venti giorni dalla notifica.

Art. 13 - NOMINE

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, indicando i criteri e le competenze ritenute utili per la selezione dei candidati.

Art. 14 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio può istituire commissioni permanenti, temporali o speciali.
2. Il Regolamento ne disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 15 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:
 - a) alla Giunta comunale;
 - b) ad almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati;
 - c) ad un gruppo consiliare costituito;
 - d) agli elettori secondo le modalità di cui all'art 48 del presente statuto;
2. Il bilancio annuale, quello pluriennale, il conto consuntivo e le nomine presso enti, aziende, istituzioni od organi interni od esterni al Comune sono proposti al Consiglio comunale dalla Giunta.
3. Le proposte di deliberazione di iniziativa consiliare, per essere discusse in Consiglio Comunale, devono essere presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle eventuali spese previste, nonché riportare i pareri del Segretario comunale e degli uffici competenti.

Art. 16 - PRESENTAZIONI DI MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 17 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono comunicate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surroga.
2. Il Sindaco deve convocare il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nella stessa seduta si procede alla surroga attribuendo il seggio vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 18 - SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI

Il Sindaco può revocare gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 19 - SOSTITUZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si attiva la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco o, in caso di impedimento, dall'Assessore Anziano.
2. Se il Sindaco presenta le dimissioni, queste sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale.
3. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano ritirate dal Sindaco, diventano irrevocabili e danno luogo alla cessazione della carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio Comunale.
4. Di tale evenienza, il Segretario comunale né da comunicazione al Prefetto per i provvedimenti di competenza previsti dalla vigente legge.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20 - RUOLO E COMPETENZE

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella definizione dell'iniziativa politica - amministrativa nell'attuazione degli indirizzi generali enunciati dal Consiglio comunale e nella formulazione di direttive a specificazione degli interessi consiliari.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'iniziativa per le deliberazioni del Consiglio comunale e nella predisposizione della relazione sull'attività svolta.
3. La Giunta assume, ai sensi di legge, tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio comunale o non attribuiti al Sindaco.

Art. 21 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori stabilito dal Testo Unico, o dalla norma vigente nel tempo.
2. I componenti della Giunta comunale possono essere scelti fra cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità,

eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere secondo le leggi vigenti, il loro curriculum vitae deve essere allegato al decreto di nomina.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

4. Nella composizione della Giunta dovranno essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi.

5. Qualora la composizione della Giunta viene fissata, in un numero pari di componenti il quorum strutturale è raggiunto con la presenza della metà dei componenti per carica, mentre nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 22 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione insieme agli indirizzi generali del mandato di governo.

2. Le cause d'ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di assessore comunale sono stabilite dalla legge.

3. I soggetti nominati come assessori non devono aver ricoperto tale carica nei tre mandati consecutivi immediatamente precedenti alle elezioni.

4. Le dimissioni di Assessore, presentate per iscritto al protocollo comunale, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. Le stesse diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Art. 23 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta compie tutti gli atti amministrativi che assicurano la concreta attuazione agli indirizzi espressi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. Attraverso un'attenzione costante alle istanze espresse dagli organismi di partecipazione popolare (Commissioni comunali di partecipazione), la Giunta svolge altresì una funzione propositiva nei confronti dello stesso Consiglio.

Art. 24 - PRINCIPI SUL FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data della seduta e gli oggetti dell'ordine del giorno tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori ed istruiti dai Servizi competenti.

2. Le modalità di convocazione della Giunta e del funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

4. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

5. È vietato dalla legge, ricoprire incarichi e assumere consulenze, da parte del Sindaco o degli assessori, presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 25 - RUOLO E COMPETENZE DEGLI ASSESSORI

1. Le attribuzioni degli assessori, raggruppate per settori omogenei, sono conferiti con atto del Sindaco e sono revocabili e modificabili in ogni momento.

2. I conferimenti, nonché le eventuali revocche e modifiche, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 26 - ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE

1. La Giunta delibera sulla base di proposte scritte, formulate dai suoi componenti o dai Consiglieri comunali delegati presentate al Segretario Comunale, il quale provvede, prima di sottoporle ad esame, ad istruirle, formulando od acquisendo tutti i pareri e le attestazioni richieste dalla legge, con riferimento alla legittimità delle proposte, alla loro regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria dell'impegno di spesa che ne deriva.

2. La votazione delle proposte sottoposte alla Giunta è sempre palese. Si ritengono approvate le proposte che ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

3. Il verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale e, comunque, come previsto dalla legge.

Art. 27 - CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Le deliberazioni della Giunta Comunale sono pubblicate, comunicate ai Capigruppo e rese esecutive nei termini di Legge.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 28 - RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune cui provvede, con la collaborazione degli assessori da lui preposti alla cura dei settori di attività, coordina l'attività di tutta l'Amministrazione, al fine di garantire la necessaria unitarietà della gestione.

2. Ha competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità di elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché i poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco, quale Presidente della Giunta e massimo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende all'attività degli Assessori ed ha la competenza generale residuale sulle materie che non siano state attribuite alla competenza specifica degli Assessori.

6. Il Sindaco assume la rappresentanza dell'Amministrazione verso l'esterno. È garante del rispetto degli indirizzi politici adottati dall'amministrazione e della loro concreta attuazione.

Art. 29 - COMPETENZE DEL SINDACO

1. Spetta al Sindaco l'emanazione degli atti di cui la legge gli attribuisce la competenza.

2. Compete al Sindaco nell'ambito delle attribuzioni amministrative comunali:

- a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunali, fissandone l'ordine del giorno;
- b) emanare i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di avvio del procedimento espropriativo;
- c) adottare ordinanze ordinarie nelle materie di propria competenza;
- d) nominare il segretario comunale, nel rispetto della normativa vigente;

- e) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - f) coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali,
 - g) nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, definire ed attribuire gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico, dal presente Statuto e dal Regolamento Comunale;
 - h) nominare i componenti delle commissioni consultive comunali, salvo che la legge non provveda altrimenti.
3. Il Sindaco promuove e resiste alle liti per gli ambiti ovvero per gli atti di competenza degli organi di governo, assumendo in tali evenienze la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

Art. 30 - VICE-SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente così come disposto dalle vigenti norme di legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore Auziano.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco vengono presentate per iscritto al Vice Sindaco che provvede a riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo; le stesse, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione della carica da Sindaco ed agli altri effetti previsti dalla vigente legge nazionale.

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 31 - I PRINCIPI

L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi sono uniformati ai principi della democrazia, della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure per conseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 32 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, iscritto all'Albo di appartenenza. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla Legge.
3. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

- d) può rogare tutti i contratti dei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - f) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare del Comune.
4. Tra le funzioni di cui alla lettera e) dei precedenti comma 3 possono essere anche previste quelle di cui al comma 3 dell'articolo 107 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267.

Art. 33 - ASSISTENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere pareri tecnico-giuridici su questi posti dal Presidente, dagli assessori e dai consiglieri.
2. Delle sedute pubbliche del Consiglio è redatto processo verbale, che dovrà contenere gli interventi dei consiglieri che ne consegnino il testo scritto.
3. Il provvedimento deliberativo non contraria il verbale a meno che ciò sia espressamente richiesto da qualche consigliere che, in tal caso, dovrà produrre in forma scritta o dettare le proprie dichiarazioni.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.
5. Il Consiglio Comunale approva i processi verbali delle sedute, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 34 - GLI UFFICI COMUNALI

1. L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale per modularsi sull'attività che concretamente deve essere svolta.
2. Gli Uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.
3. L'organizzazione strutturale deve essere aperta per consentire apporti specialistici esterni, integrata per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura tra i vari settori operativi.
4. L'amministrazione per atti deve essere residuale e deve improntare solo quei servizi che non possono essere organizzati per progetti e obiettivi.
5. Il regolamento disciplina la struttura organizzativa degli uffici.

Art. 35 - IL PERSONALE

1. Il personale del Comune, in base ai principi e criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è organizzato per qualifiche funzionali, al cui interno si individuano aree e profili professionali.
2. Esso è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità e professionalità.
3. I criteri che debbono seguirsi nell'organizzazione funzionale del personale comunale sono configurati nella contrattazione, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione e competenza. Il metodo di lavoro da privilegiarsi è quello improntato alla partecipazione.
4. In base ai principi e criteri enunciati, il Regolamento determina l'organizzazione del personale.

Nell'ottica della collaborazione e del costante rapporto tra società civile e istituzioni, il Comune può stipulare convenzioni, di collaborazione o di delega, per la gestione di servizi, così come per la realizzazione di attività e di iniziative di rilievo sociale e pubblico, con associazioni operanti sul proprio territorio o attive nell'ambito nazionale e con presenza della cooperazione, privilegiandole in quanto portatrici di finalità solidaristiche e di progettualità sociale.

TITOLO IV

AZIONE AMMINISTRATIVA PARTECIPAZIONE E SOCIETA'

CAPO I - I SERVIZI PUBBLICI E LA COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI

Art. 41 - I RAPPORTI CON LA COOPERAZIONE

Art. 36 - I SERVIZI PUBBLICI

Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

Ancora nell'ottica della partecipazione e della democrazia, e perché di queste sia favorita l'estensione anche nell'ambito delle attività economiche, il Comune di Bascapè favorisce le attività associate e cooperative; nei limiti derivanti dalla propria caratterizzazione istituzionale, può collaborare in particolare per il loro costituirsi e per il loro primo operare.

CAPO II - SOCIETA' CIVILE, VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO

Art. 37 - LA SOCIETA' CIVILE E LA DEMOCRAZIA "PARTECIPATA"

1. Il Comune riconosce l'esistenza della società civile come pre-esistente la propria formazione e la assume come origine di processi che, sviluppandosi, possono assumere rilevanza pubblica e successiva valenza istituzionale.
2. Il riconoscimento e l'interrelazione con le espressioni della società sono la prima radice per mettere i cittadini nella prospettiva "di giungere al governo di sé medesimi" - è questa la sostanza e questo lo stile di una democrazia sociale e politica "partecipata", attuata nell'ambito municipale.

Art. 38 - L'ATTENZIONE AL VOLONTARIATO

1. Le diverse forme del volontariato sociale, nel loro operare in nome della solidarietà, dell'amicizia, del vicinato, del disinteresse, della gratuità, trovano nel Comune attenzione ed ascolto.
2. Attenzione, ascolto e possibilità di collaborazione configurano il primo concreto aspetto di un intento e di un'opera di valorizzazione delle energie e della presenza della società civile cui l'Amministrazione comunale si impegna, sottolineando il valore storico e la necessità del volontariato, secondo i modi con cui questo si manifesta e si attiva nella storia.

Art. 39 - IL RAPPORTO CON L'ASSOCIAZIONISMO

Nell'articolarsi della società civile, il Comune riconosce ed afferma l'importanza dell'associazionismo nelle sue diverse forme, soprattutto di quelle operanti sul proprio territorio, e si impegna a promuoverne presenza ed attività in un'ottica di collaborazione e di solidarismo. A questi fini sono previsti momenti di consultazione di tutto l'associazionismo o di settori particolari di esso - su iniziativa dell'Amministrazione comunale o per istanza delle associazioni - e modi di collaborazione e sostegno del Comune alle associazioni, secondo le modalità definite nel Regolamento, sia per iniziative specifiche, sia nell'ambito di attività consuete.

Art. 40 - LE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIALI

CAPO III - UNA DEMOCRAZIA "PARTECIPATA"

Art. 42 - LE COMMISSIONI COMUNALI OBBLIGATORIE E DI PARTECIPAZIONE

1. L'ampliamento della partecipazione, il dispiegarsi di processi che portino i cittadini alla gestione della cosa pubblica, si esprimono con particolare efficacia, nel Comune di Bascapè, attraverso l'attività di Commissioni comunali obbligatorie e di partecipazione che l'Amministrazione provvede a costituire all'inizio di ciascun mandato o in altro momento, secondo quanto viene suggerito dalle contingenze, per necessità o su iniziative specifiche.
2. Momenti autentici di democrazia diffusa, queste Commissioni comunali realizzano, concretamente, la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

Art. 43 - LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascuna commissione ha finalità e competenze definite.
2. Il modo della loro composizione, i loro compiti e le modalità operative sono indicate, per ciascuna, nella delibera che ne determina il loro costituirsi.

Art. 44 - L'OPERARE DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE

1. In termini generali, alle Commissioni comunali di partecipazione sono demandati compiti di rappresentanza del Comune in settori specifici.
2. La loro attività si articola attraverso la raccolta di informazioni, l'elaborazione di progetti e la collaborazione all'esecuzione dell'intervento progettato, dopo relazione agli organismi elettivi competenti.

TITOLO V ACCESSO AGLI ATTI

CAPO I - DIRITTI E MODI DELLA PARTECIPAZIONE NELL'AMBITO DEGLI "ATTI" COMUNALI

Art. 45 - L'INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE E LA DISPONIBILITA' DEGLI "ATTI"

Con lo sguardo volto ad un progressivo ampliamento partecipato della democrazia, ed al crescere di una compiuta coscienza, individuale e sociale, di cittadinanza responsabile, il Comune garantisce la disponibilità pubblica e l'accesso alla conoscenza degli atti dell'Amministrazione comunale, così come garantisce la disponibilità e la diffusione delle informazioni sulle procedure formali, finalizzate alla formazione degli atti stessi.

Art. 46 - L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE COME DIRITTO PERSONALE E SOCIALE

1. Disponibilità degli atti, accesso alla loro consultazione e informazione configurano un diritto personale per i cittadini, e sono un diritto sociale di enti, organismi del volontariato, associazioni, cooperative, società economiche e produttive, ove si configuri un interesse in rapporto a situazioni giuridicamente tutelate.
2. I modi e i limiti per l'accesso, la consultazione e la copia degli atti dell'Amministrazione comunale sono indicati nel Regolamento comunale, che applica e precisa in termini operativi le disposizioni di legge.

CAPO II - DIRITTO DI INIZIATIVA E REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 47 - IL DIRITTO DI PROPOSIZIONE

1. Nel dialogo tra cittadini e istituzioni sono previste istanze, petizioni, proposte e richieste di assemblee pubbliche, che cittadini singoli o associati tra loro a diverso titolo, possono avanzare, all'Amministrazione su argomenti di carattere pubblico e generale.
2. Il Comune riconosce inoltre gli istituti dell'iniziativa popolare e del referendum consultivo come strumenti di ampliamento della democrazia partecipata, di espressione organizzata della società civile e di collegamento tra la comunità e i suoi organi eletivi.

Art. 48 - IL DIRITTO DI INIZIATIVA

1. Il diritto di iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di formal proposte di deliberazione concernenti provvedimenti amministrativi di interesse generale.
2. Tali proposte debbono essere sottoscritte da almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
3. Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) designazioni, elezioni, nomine, revocche, decadenze e, in generale, questioni concernenti persone;
 - b) bilancio, finanze, tributi;
 - c) materie sulle quali il Consiglio Comunale debba esprimersi entro termini stabiliti per legge o debba esprimere pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - d) oggetti sui quali il Consiglio comunale abbia già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari.
4. Il Sindaco, accertata la regolarità della raccolta e sottoscrizione delle firme, a termini di regolamento, iscrive la proposta di iniziativa popolare all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio Comunale, prima dell'esame di merito della proposta di iniziativa popolare, ne valuta l'ammissibilità ai sensi del precedente comma 3.

Art. 49 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è ammesso su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, sui quali il Consiglio Comunale abbia competenza deliberativa. Sono escluse dal referendum le materie di cui al comma 3 del precedente articolo.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) quando il Consiglio Comunale deliberi di farvi ricorso a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) quando vi sia richiesta da parte di almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del Comitato promotore, nel tempo massimo di un mese. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, l'accorpamento di più referendum e le modalità di svolgimento delle consultazioni.
4. Il Consiglio Comunale valuta l'ammissibilità del referendum di iniziativa popolare ai sensi del precedente comma 1. Qualora tale ammissibilità sia pronunciata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Sindaco fissa la data del referendum entro il termine massimo di mesi sei dalla esecutività della deliberazione di Consiglio non coincidenti con le operazioni elettorali comunali.
5. Qualora al referendum abbia partecipato la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto al voto, il Sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito relativo.

CAPO III - I SERVIZI PUBBLICI E LA COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI

Art. 50 - I SERVIZI PUBBLICI

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.
2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali, i servizi di ogni tipo sono prodotti ed erogati in base a valutazioni di convenienza economica-operativa e sociale effettuate dal Consiglio Comunale, da organismi comunali previsti dalla legge, da consorzi, da società in partecipazione e da soggetti privati.
3. Il Consiglio comunale delibera circa le modalità di produzione e di erogazione del servizio.
4. Il Consiglio comunale delibera la costituzione dei soggetti pubblici sopra indicati e le forme di partecipazione in alcuni di essi.

Art. 51 - L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita Istituzione. Essa è dotata di autonomia gestionale.
2. Organo dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale. Il Direttore, nominato, può essere revocato con delibera di Giunta.

3. Il Direttore dell'Istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente. Al Direttore ed al Personale si applica la norma contrattuale dei Dipendenti Enti Locali.
4. Gli Amministratori dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale sulla base di un documento che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario comunale almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti dei consiglieri assegnati nel rispetto proporzionale della minoranza e dura in carica tre anni. Dal seno del Consiglio di Amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio. La carica del Presidente e dei membri è incompatibile con quella di consigliere comunale.
5. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 52 - LA COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI

L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 53 - LE CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi sociali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 54 - I CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi stabiliti nel presente Statuto, può promuovere la costituzione di Consorzi tra Enti locali per realizzare e gestire i servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, qualora non sia opportuna l'istituzione di azienda speciale.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 55 - GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre la finalità da perseguire, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitro e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento i rapporti tra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti approvata dal Consiglio Comunale e, nel caso di variante allo strumento urbanistico la stessa sarà ratificata dal Consiglio Comunale.

CAPO IV - I PROCEDIMENTI ED I CONTROLLI

Art. 56 - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - un revisore dei conti scegliendolo fra gli appartenenti ad una delle categorie in dicte nel T. U. vigente.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo per inadempienza; è rieleggibile una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Partecipa alle riunioni della Giunta, dell'Istituzione e del Consiglio su esplicita richiesta per consulenze di natura contabile e per argomenti connessi al mandato conferito.
3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
 - attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 57 - IL PROCEDIMENTO

1. In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguirsi e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza, economicità e socialità dell'azione. Essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna e debbono essere improntati alla massima pubblicità.
2. Il Regolamento verrà a disciplinare il procedimento che in concreto dovrà essere seguito, rendendolo pubblico ed assicurando l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 58 - IL CONTROLLO

Il regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione. Dovrà essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma, nonché, ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

TITOLO V NORME CONCLUSIVE

Art. 59 - I REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il compimento amministrativo e funzionale del presente Statuto è affidato alla definizione ed all'approvazione - da parte del Consiglio Comunale, entro un anno dall'approvazione dello Statuto - di uno o più Regolamenti Comunali, o di altri strumenti specifici aventi valore di Regolamento, riguardanti le modalità di azione di organismi, commissioni, uffici e settori del Comune.
2. Fino all'approvazione delle previste norme a carattere regolamentare, rimangono in vigore le norme precedenti, se ed in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.
3. I Regolamenti di natura tributaria devono rispettare i principi dello Statuto del Contribuente stabilito dalla legge nazionale garantendone:
 - interpretazione autentica delle disposizioni solo attraverso la stessa fonte normativa;
 - conoscenza, semplificazione, chiarezza e motivazione degli atti;
 - tutela dell'affidamento e della buona fede;
 - irretroattività delle disposizioni tributarie;
 - riferimento al Garante per ogni eventuale controversia prevista dalla Legge.

Art. 60 - LE MODIFICHE PARZIALI E IL MUTAMENTO DELLO STATUTO

1. La sostituzione integrale dello Statuto o sue modifiche parziali, sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza previste dalla legge. Gli atti di abrogazione e di sostituzione parziale sono affidati all'approvazione del Consiglio comunale che provvede con la medesima deliberazione.
2. I tempi ed i modi di persistenza in vigore delle norme statutarie eventualmente abrogate e la conseguente entrata in vigore delle nuove norme, sono regolati dalla legge.

Art. 61- LA COMMISSIONE COMUNALE PER LA REDAZIONE, ADEGUAMENTO STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per valutare ed orientare, ove opportuno, l'applicazione delle norme statutarie, per il coordinamento redazionale nella stesura dei regolamenti e per l'interpretazione, se richiesta, sulla loro applicazione, è istituita una apposita Commissione Comunale.
2. La Commissione composta, si attiva ed agisce secondo modalità previste in modo specifico nell'ambito delle norme del Regolamento riguardanti le Commissioni di partecipazione comunale.

Art. 62 - RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia

Art. 63 - EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto entra in vigore decorso trenta giorni dalla sua affissione albo pretorio dell'Ente.
2. Le sue disposizioni sono immediatamente applicabili anche in assenza dei Regolamenti ivi richiamati.

Ar. 64 - ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. Gli organi del Comune curano con sollecitudine, secondo le rispettive competenze, la prima attuazione delle disposizioni del presente Statuto.
2. I regolamenti previsti nello Statuto sono approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - Le Finalità | pag. 1 |
| Art. 2 - I Simboli dell'identità | " 1 |
| Art. 3 - Le scelte programmatiche | " 1 |
| Art. 4 - I rapporti con il cittadino | " 1 |
| Art. 5 - I rapporti con le istituzioni sovrazcomunali | " 1 |

TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE

Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|--------|
| Art. 6 - Competenze del Consiglio Comunale | pag. 2 |
| Art. 7 - Presidenza delle sedute | " 2 |
| Art. 8 - Gruppi Consiliari | " 2 |
| Art. 9 - Prima adunanza | pag. 3 |
| Art. 10 - Principi sul funzionamento del Consiglio | " 3 |
| Art. 11 - Diritti dei Consiglieri | " 3 |
| Art. 12 - Doveri dei Consiglieri | pag. 4 |
| Art. 13 - Nomine | " 4 |
| Art. 14 - Commissioni | " 4 |
| Art. 15 - Iniziativa delle proposte di deliberazione | " 4 |
| Art. 16 - Presentazioni di mozioni di sfiducia | " 4 |
| Art. 17 - Dimissioni dei Consiglieri | pag. 5 |
| Art. 18 - Sostituzione dei singoli Assessori | " 5 |
| Art. 19 - Sostituzione del Sindaco e della Giunta comunale | " 5 |

Capo II - LA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---|--------|
| Art. 20 - Ruolo e competenze | pag. 5 |
| Art. 21 - Composizione | " 5 |
| Art. 22 - Nomina della Giunta | pag. 6 |
| Art. 23 - Competenze della Giunta | " 6 |
| Art. 24 - Principi sul funzionamento | " 6 |
| Art. 25 - Ruolo e competenze degli Assessori | " 6 |
| Art. 26 - Adozione delle deliberazioni e verbalizzazione | " 7 |
| Art. 27 - Controllo sulle deliberazioni della Giunta Comunale | " 7 |

Capo III - IL SINDACO

| | |
|----------------------------------|--------|
| Art. 28 - Ruolo e funzioni | pag. 7 |
| Art. 29 - Competenze del Sindaco | " 7 |
| Art. 30 - Vice Sindaco | pag. 8 |

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I - ORGANIZZAZIONE UFFICE E PERSONALE

| | |
|---|--------|
| Art. 31 - I principi | pag. 8 |
| Art. 32 - Il Segretario Comunale | " 8 |
| Art. 33 - Assistenza e verbalizzazione delle sedute | " 9 |
| Art. 34 - Gli uffici comunali | " 9 |
| Art. 35 - Il personale | " 9 |

TITOLO IV AZIONE AMMINISTRATIVA PARTECIPAZIONE E SOCIETA'

Capo I - I SERVIZI PUBBLICI E LA COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI

| | |
|------------------------------|---------|
| Art. 36 - I servizi pubblici | pag. 10 |
|------------------------------|---------|

Capo II - SOCIETA' CIVILE, VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO

| | |
|--|---------|
| Art. 37 - La società civile e la democrazia "partecipata" | pag. 10 |
| Art. 38 - L'attenzione al volontariato | " 10 |
| Art. 39 - Il rapporto con l'associazionismo | " 10 |
| Art. 40 - Le convenzioni per la gestione di attività sociali | " 10 |
| Art. 41 - I rapporti con la cooperazione | pag. 11 |

Capo III - UNA DEMOCRAZIA "PARTECIPATA"

| | |
|--|---------|
| Art. 42 - Le commissioni comunali obbligatorie e di partecipazione | pag. 11 |
| Art. 43 - La costituzione degli organismi di partecipazione | " 11 |
| Art. 44 - L'operare delle commissioni di partecipazione | " 11 |

TITOLO V ACCESSO AGLI ATTI

Capo I - DIRITTI E MODI DELLA PARTECIPAZIONE NELL'AMBITO DEGLI "ATTI" COMUNALI

| | |
|--|---------|
| Art. 45 - L'informazione sulle procedure e la disponibilità degli "atti" | pag. 12 |
| Art. 46 - L'accesso e la consultazione come diritto personale e sociale | " 12 |

Capo II - DIRITTO DI INIZIATIVA E REFERENDUM CONSULTIVO

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Art. 47 - Il diritto di proposizione | pag. 12 |
| Art. 48 - Il diritto di iniziativa | " 12 |
| Art. 49 - Referendum consultivo | pag. 13 |

Capo III - I SERVIZI PUBBLICI E LA COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI

| | |
|---|---------|
| Art. 50 - I servizi pubblici | pag. 13 |
| Art. 51 - L'istituzione dei servizi sociali | " 13 |
| Art. 52 - La cooperazione tra enti locali | pag. 14 |
| Art. 53 - Le convenzioni | " 14 |
| Art. 54 - I consorzi | " 14 |
| Art. 55 - Gli accordi di programma | " 14 |

Capo IV - I PROCEDIMENTI ED I CONTROLLI

| | |
|--|---------|
| Art. 56 - La revisione economico-finanziaria | pag. 15 |
| Art. 57 - Il procedimento | pag. 15 |
| Art. 58 - Il controllo | pag. 15 |

TITOLO VI NORME CONCLUSIVE

| | |
|--|---------|
| Art. 59 - I regolamenti comunali | pag. 16 |
| Art. 60 - Le modifiche parziali e il mutamento dello statuto | " 16 |
| Art. 61 - La Commissione comunale per la redazione, adeguamento Statuto e regolamenti comunali | " 16 |
| Art. 62 - Rimando alle disposizioni legislative | " 16 |
| Art. 63 - Efficacia dello Statuto | " 16 |
| Art. 64 - Attuazione dello Statuto | " 17 |

